



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 2/2022 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 23.02.2022 con il quale la ricorrente debitrice [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresenta e difesa dall'avv. Giuseppe Diana e coadiuvata dal dott. Fabio Saccoccio in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che il giudice designato ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti, ha fissato l'udienza del 4.05.2022 per la convocazione delle parti, udienza poi rinviata al 6.07.2022 stante l'impedimento dell'OCC dott. Fabio Saccoccio;

rilevato che, nelle more della successiva udienza del 6.07.2022 la ricorrente sulla base delle deduzioni rese dall'unico creditore [REDACTED], ha provveduto in data 31.05.2022 alle integrazioni al piano resesi necessarie;

rilevato, altresì, che all'udienza del 6.07.2022, presenti la ricorrente personalmente, il difensore della stessa che si è riportato agli atti e scritti difensivi depositati chiedendo l'omologazione dell'accordo; nonché l'OCC che ha dato atto della regolare comunicazione al creditore della proposta di accordo;

considerato, inoltre, che l'unico creditore [REDACTED] benchè non presente in udienza, ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo che ha recepito le modifiche sollecitate, (cfr. allegato [REDACTED] bis depositato in data 4.07.2022);

OSSERVA

Sussistono le condizioni per procedere alla omologa dell'accordo depositato in data 23.02.2022, così come modificato ed integrato in data 31.05.2022;

in particolare va rilevato che il piano, così come integrato, prevede il pagamento:

- del 30% del debito costituito da imposte dirette, [REDACTED] e contributo sanitario nazionale, riportati nelle cartelle n.ri [REDACTED] entrambe notificate



Si aggiunga che è rimasta invariata nel corso del tempo la capacità reddituale della ricorrente, trattandosi di persona che non è titolare di beni in proprietà, nemmeno per quota, essendo la stessa titolare in uno all'ex coniuge di diritto di usufrutto su immobile sito in [REDACTED] costituito da un immobile composto da locale deposito e al piano superiore abitazione, dove al momento la ricorrente risiede insieme alla anziana madre e percepisce quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento determinato in euro [REDACTED] mensili in sede di separazione consensuale rubricata al numero di r.g. n. [REDACTED] omologata presso il Tribunale di [REDACTED]

3. Può, quindi, ritenersi che l'unico creditore, [REDACTED] che, peraltro, ha mostrato giudizio favorevole alla proposta di accordo della ricorrente, non potrebbe meglio soddisfare le proprie pretese mediante il ricorso alla liquidazione del patrimonio del debitore, difatti, inconsistente, o mediante il ricorso a procedure esecutive.

L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito annuale di euro [REDACTED] circa dell'ex coniuge che ha dichiarato di assumersi l'onere del pagamento delle rate del piano.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse alla ricorrente, che le dovrà adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%; visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano della ricorrente sig.ra [REDACTED] depositato in data 23.02.2022, come modificato ed integrato in data 31.05.2022;

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, e come sopra riepilogati, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) stabilisce che il fabbisogno mensile della ricorrente sia pari ad euro [REDACTED];

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;



e) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro [REDACTED] inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 12.07.2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

